

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0402 724/2019

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 500 del 24/07/2019

Oggetto: FORNITURA DI FORMA DI CAGLIATA IN SILICONE PER LA MAISON DE L'ALPAGE AU COER DES ALPES - MILOS STOJANOVICH - CIG ZC9293AC30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nel 2015 è stata inaugurata la “Maison de l’Alpage au coeur des Alpes”, uno spazio museale dedicato alla vita e alle tradizioni agropastorali valdostane;

RILEVATO che tale museo, a distanza di anni, richiama ancora un numero considerevole di visitatori e rappresenta un punto culturale di rilievo nella comunità di Valtournenche;

RESO EDOTTO che all’interno del museo sono presenti varie attrezzature e simulazioni di alimenti e materiali in uso alle casere degli alpeggi;

CONSTATATO che nel corso degli anni le attrezzature hanno subito l’usura del tempo e dell’utilizzo da parte dei visitatori e che richiedono quindi una manutenzione straordinaria;

RITENUTO opportuno provvedere a tutta una serie di manutenzioni dedicate al fine di rendere fruibile il museo a tutti i visitatori nella maniera più completa e soddisfacente;

ATTESO che, in particolare, la forma di cagliata in silicone che rappresenta il primo step della realizzazione della Fontina, risulta rovinata e degradata;

CONSIDERATO opportuno far realizzare una nuova forma in silicone della cagliata da sostituire alla precedente non più consona all’uso e poco dignitosa da mostrare al pubblico;

APPURATO che la realizzazione della forma di cagliata in silicone non sia un lavoro di facile approvvigionamento e va predisposto su commissione;

SENTITO l’artista Milos Stojanovich che ha realizzato la prima forma in silicone nell’anno 2015 riguardo alla disponibilità a realizzarne una nuova copia;

VISTO il preventivo fornito dal Sig. Stojanovich per la realizzazione di una forma in silicone della cagliata di Fontina e giudicato il costo congruo a quanto richiesto;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in particolare:

- l’art. 36, comma 2, lett. a), che prevede, entro la soglia di quarantamila euro la facoltà di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 32, comma 2 in materia di determina a contrarre in caso di affidamento diretto;

RICHIAMATO:

- l’art. 37, c. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente recita: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (...) nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. (...)”.
- l’art 23ter , comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii. che stabilisce la facoltà dei comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 fermo restando, tra gli altri, l’obbligo sancito dall’art. 1, c. 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata da ultimo dalla L. 145/2018, di ricorrere, per gli importi compresi tra € 5.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici riconosciuti (MEVA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (cd. E-procurement);
- l’art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. che esclude dall’obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

DATO ATTO che l’importo della fornitura è inferiore all’importo di € 5.000,00 e che pertanto, in forza del disposto dell’art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come novellato dall’art. 1, c. 502 della L. 28/12/2015, n. 208 e da ultimo dall’art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018, n. 145 non vi è l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e particolarmente l’art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell’art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, al Sig. MILOS STOJANOVICH di Barcellona (Spagna) la fornitura di una forma di cagliata in silicone;
2. DI IMPEGNARE a favore del Sig. Milos Stojanovich la somma complessiva di € **1.159,00** al lordo di IVA e ritenute di legge per la fornitura di una forma di cagliata in silicone, imputando la spesa al bilancio di previsione 2019 al capitolo 2204 articolo 3 missione 5 programma 2 PDCF 1.03.02.99.999;
3. DI ATTRIBUIRE al contratto qui indicato il codice CIG ZC9293AC30;
4. DI COMUNICARE che il codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica è **UFA7JG**;
5. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è la Dott.ssa Cristina MACHET – Segretario Comunale;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**